

## *Dichiarazione*

### **L'«ACCESSO APERTO» ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

L'art. 4, commi 2, 3 e 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, costituisce una prima risposta generale agli obiettivi indicati dalla Commissione Europea nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 «sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione» (2012/417/UE), in cui si invitano gli Stati membri, e per essi gli organismi responsabili dell'erogazione e della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca, a definire «politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse».

La l. n.112/2013 ha conferito valenza generale al principio dell'«accesso aperto» (o «open access», OA) che in precedenza, nel documento MIUR *HIT 2020* pubblicato il 19 marzo 2013, era riferito unicamente alle pubblicazioni finanziate nell'ambito del Programma *Horizon 2020*.

Dal punto di vista tanto della tipologia di pubblicazioni quanto dei tempi di disponibilità, il documento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca appare certamente più coerente con la Raccomandazione UE, laddove chiarisce che la disponibilità all'OA delle pubblicazioni scientifiche (indipendentemente dal tipo) finanziate nell'ambito di *Horizon 2020* dovrà essere garantita:

- «immediatamente, da parte dell'editore che li pubblicherà *online* («via aurea»), con la possibilità di indicare i costi di pubblicazione tra quelli eleggibili per il finanziamento della ricerca;
- al più tardi 6 mesi (12 per gli articoli nell'area delle scienze sociali ed umane) dopo la pubblicazione («via verde»), anche tramite l'auto-archiviazione da parte dei ricercatori stessi».

L'art. 4, comma 2, della l. n.112/2013 pone invece l'obbligo di OA con riferimento agli articoli pubblicati su «periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue» e indica in 18 mesi dalla prima pubblicazione, per le aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, e in 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, il termine massimo entro cui renderli disponibili tramite la «via verde». Tali limitazioni, oltre a non essere in linea con la Raccomandazione UE, appaiono poco congruenti con l'intento di valorizzare i risultati della ricerca italiana. Inoltre, mentre la formulazione iniziale della norma, accolta nel d.l. n.91/2013, menzionava espressamente i requisiti dell'interoperabilità e dell'idoneità alla conservazione a lungo termine, queste previsioni sono state eliminate in sede di conversione in legge.

La «via verde» all'OA (art. 4, comma 2, lett. b) della l. n.112/2013) sembra oggi sostanzialmente percorribile, tanto più che gran parte dei maggiori editori internazionali da tempo riconosce il diritto degli Autori, e dei loro enti di appartenenza, a riutilizzare per finalità di ricerca e

diffusione dei risultati le opere pubblicate. Del resto, il deposito ad accesso aperto in archivi istituzionali o disciplinari delle opere pubblicate costituisce una prassi diffusa da anni soprattutto in alcune comunità scientifiche ed essa non è mai stata percepita come attività «concorrenziale» con quella degli editori.

La «via verde» all'OA però dovrebbe, in prospettiva, allinearsi alla Raccomandazione europea per quanto riguarda sia l'oggetto sia le scadenze. Va opportunamente valutata la possibilità di estenderla a tutte le pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate prevalentemente con fondi pubblici, inclusi i libri e le monografie, nonché ai dati della ricerca.

Per assicurare l'equilibrio tra le parti nei contratti di edizione, tenuto conto che l'Autore non percepisce alcun compenso da parte dell'editore, si ritiene utile rafforzarne la posizione, valutando la possibilità di prevedere la nullità di clausole che escludano il riutilizzo, entro un ragionevole termine dalla prima pubblicazione, dell'opera pubblicata quale esito di ricerche prevalentemente finanziate con fondi pubblici.

Alla luce delle attuali *policy* finanziarie dei maggiori editori scientifici, la «via aurea» (art. 4, comma 2, lett. a) della l. n.112/2013) risulta oggi largamente impraticabile a livello individuale, perché troppo onerosa per gli Autori e per moltissime strutture di ricerca cui essi fanno riferimento per i finanziamenti. Potrebbe tuttavia esserci ampio spazio per una rinegoziazione collettiva degli oneri legati alla richiesta di pubblicazione OA e dei relativi vincoli di legge, gestita al più alto livello istituzionale, dai soggetti interessati all'erogazione e gestione dei finanziamenti pubblici. Si potrebbero inoltre promuovere e potenziare dirette iniziative editoriali OA (in qualche caso già esistenti), degli Atenei e degli Enti di Ricerca nonché forme di partenariato pubblico-privato finalizzate alla produzione di servizi editoriali innovativi e sostenibili.

Con riferimento sia alla «via verde» sia alla «via aurea», appare fondamentale richiamare l'attenzione degli Atenei affinché individuino e distinguano nettamente i casi di appalto pubblico di servizi editoriali, i cui costi sono interamente a carico dell'ente pubblico finanziatore, con la conseguenza che «editore» ai sensi e per gli effetti di legge (in particolare, con riferimento alla titolarità del diritto di pubblicazione) è da intendersi l'ente pubblico stesso, dai contratti di edizione in senso proprio. Nel primo caso, l'affidatario dell'appalto non potrà vantare alcun diritto di privativa, neppure di breve durata, sulla pubblicazione.

Infine poiché l'art. 4 della l. n.112/2013, nel comma 3, dispone che «al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica», il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) adottino «strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite», sarà opportuno prevedere che ciò avvenga in perfetta integrazione con l'ANPrePS (Anagrafe Nazionale dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche di cui all'art.3-*bis* della l. 9 gennaio 2009,n.1).

Per assicurare efficacia ed effettività all'Open Access quale modalità di diffusione del sapere scientifico, appaiono necessarie azioni coordinate e concertate fra i diversi soggetti interessati, pubblici e privati, e fra le diverse sedi decisionali e operative.

Con le analisi congiunte che in questo documento trovano la loro prima espressione, CRUI e CUN intendono essere promotori e garanti di tali azioni.

Roma, Gennaio 2014